

Bozza stesura Regolamento ex art. 76 della lr 33/2009

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione dell'art. 76 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".
2. Il presente regolamento detta altresì disposizioni relative alla sepoltura delle carcasse di animali di affezione.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - addetto al trasporto funebre: persona, titolare o dipendente con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, incaricata di pubblico servizio, che esegue il trasporto di feretri;
 - addetto trattazione delle pratiche amministrative e degli affari: persona dipendente con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, che mantiene i rapporti con i clienti e con il pubblico in rappresentanza dell'impresa e avente titolarità della negoziazione degli affari;
 - animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
 - attività funebre: si intende un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza del mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:
 - a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
 - b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
 - d) trasporto funebre;
 - e) trattamenti di tanatocosmesi;
 - f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
 - g) eventuale gestione di case funerarie.
 - bara o cassa: cofano destinato a contenere una salma o un cadavere, realizzato nel rispetto delle norme di buona tecnica, secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria);
 - cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
 - carro funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme e cadaveri;
 - casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, pubbliche o private, collocata fuori dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per le camere mortuarie e per i servizi mortuari dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche), deputata alle funzioni di:

1. trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme;
 2. custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione;
 3. preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri;
 4. esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati;
 5. svolgimento delle cerimonie funebri;
- centro servizi: impresa che svolge attività funebre come da precedente definizione; è in possesso di specifici requisiti minimi, ex art 74 bis, c. 2 della legge regionale 33/2009;
 - cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività
 - cinerario: manufatto interno al cimitero destinato alla conservazione di ceneri in perpetuo e collettiva;
 - concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
 - contenitore di parti anatomiche riconoscibili, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossa: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere di parti anatomiche riconoscibili, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossa;
 - cremazione: riduzione in ceneri del feretro; di parti anatomiche riconoscibili, dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ossa riposti in contenitore; carcasse di animali d'affezione
 - deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di parti anatomiche riconoscibili e di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
 - deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
 - deposito temporaneo: luogo di sepoltura all'interno di un cimitero destinato alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
 - direttore tecnico: persona, titolare o dipendente con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre, in particolare dello svolgimento delle pratiche amministrative e della trattazione degli affari;
 - dispersione delle ceneri: versamento del contenuto di un'urna funeraria nel cinerario o nel giardino delle rimembranze all'interno del cimitero, o in natura;
 - estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato; è ordinaria se eseguita allo scadere della concessione; è straordinaria se eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
 - esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato; è ordinaria se eseguita allo scadere del turno ordinario di inumazione fissato dal Comune; è straordinaria se eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
 - feretro: insieme della bara e della salma o del cadavere ivi contenuto;
 - giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
 - impresa funebre: soggetto giuridico che esercisce l'attività funebre come da precedente definizione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 74, c. 3, legge regionale 33/2009;
 - inumazione: sepoltura di feretro in terra;
 - obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni inadatte

- operatore funebre o necroforo: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, con regolare rapporto di lavoro continuativo e permanente, in base a quanto previsto dal CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi;
- ossario comune: ambiente all'interno del cimitero destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- resto mortale: cadavere, in qualunque stato di trasformazione, decorsi almeno dieci anni dall'inumazione o tumulazione;
- sala del commiato: sala adibita all'esposizione del feretro a fini cerimoniali, in possesso dei requisiti propri delle camere mortuarie e dei servizi mortuari, collocata anche all'interno della casa funeraria e comunque al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o accreditate, dei cimiteri e dei crematori;
- salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, fino all'accertamento della morte;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri sigillati e si svolgono i riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatocosmesi: insieme di trattamenti igienici ed estetici praticati sul cadavere allo scopo di migliorarne la presentabilità;
- trasporto funebre: trasferimento della salma o del cadavere, eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre; costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto dal luogo di decesso o di rinvenimento al luogo di osservazione, in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo di osservazione o di onoranze al cimitero o al crematorio;
- trasporto resti mortali: trasferimento svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo, in possesso dell'autorizzazione comunale;
- tumulazione: sepoltura in loculo di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Capo II ATTIVITA' DI MEDICINA LEGALE E DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 3

Attività di Medicina legale in capo a Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST)

1. Le ASST garantiscono le funzioni della medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa, in conformità ai disposti nazionali e regionali.
2. Il medico necroscopo
 - a) effettua le visite per l'accertamento di morte;
 - b) denuncia al Sindaco le cause di morte, ai sensi del DPR 10/09/1990, n. 285, art. 1, comma 4, ove previsto;
 - c) attesta l'esclusione, sulla base dei dati disponibili, del sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) dispone l'adozione delle necessarie precauzioni a tutela della salute pubblica in caso di decesso di persona affetta da malattia infettiva e diffusiva;
 - e) dispone la riduzione del periodo di esposizione del defunto in presenza dei presupposti di legge;
 - f) accerta la presenza di stimolatori cardiaci, ove previsto;
 - g) richiede il riscontro diagnostico ove necessario.

Art. 4

Attività di Polizia mortuaria in capo all'Agenzia Tutela della Salute (ATS).

1. Le ATS svolgono le attività di polizia mortuaria di cui alla legge regionale 33/2009, quali in particolare:
 - a. vigilano le strutture cimiteriali e le imprese funebri;
 - b. formulano, su richiesta dei Comuni, pareri in merito a:
 - assetto interno di ciascun cimitero, sull'ampiezza delle aree di rispetto, sulla costruzione di nuovi cimiteri, compresi quelli dedicati alla sepoltura delle carcasse di animali d'affezione, sull'ampiamiento e la ristrutturazione di quelli esistenti (art. 75, c.8, lett. a), c.9, lett. d), c.11);

- soppressione di cimiteri (art. 75, c.11);
- c. svolgono gli adempimenti igienico-sanitari connessi:
 - al trasporto funebre per l'estero, compreso il trattamento antiputrefattivo secondo le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990;
 - alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento della carcassa degli animali d'affezione;
- d. verificano i requisiti degli automezzi adibiti al trasporto funebre e delle rimesse carri funebri.
- e. autorizzano il trasporto ed il seppellimento dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti
- 2. le ATS attraverso il Dipartimento Veterinario vigilano gli impianti autorizzati all'incenerimento delle carcasse di animali per verificare il mantenimento dei requisiti;

Capo III ATTIVITA' FUNEBRE DI COMPETENZA DEL COMUNE

Art. 5

Funzioni amministrative e di vigilanza

1. Il Comune esercita funzioni amministrative nell'ambito del procedimento Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), nonché attività di vigilanza per l'esercizio dell'attività funebre
2. Il Comune può richiedere alle imprese funebri che hanno sede legale nel territorio di competenza di effettuare, secondo il criterio della turnazione, il servizio obbligatorio:
 - a. di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari,
 - b. di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

I costi a carico del Comune sono definiti in un'apposita convenzione, sottoscritta con le imprese funebri, sulla base di criteri e tariffe concordati.
3. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza proprie, si avvale dell'ATS per gli aspetti igienico-sanitari;
4. Il Comune alimenta i flussi informativi regionali previsti dalla normativa regionale per l'attività funebre e la cremazione.
5. Il Comune determina, nell'ambito del Piano di Governo del Territorio (PGT, di cui alla legge regionale 12/2005), attraverso i relativi atti, le aree in cui è vietato insediare le case funerarie e sale del commiato

Art. 6

Rilascio autorizzazione per il trasporto di cadaveri in Italia e per l'estero

1. Il Comune, in cui è avvenuto il decesso, rilascia autorizzazione al trasporto in Italia, da e per l'estero, di cadaveri e di nati morti;
2. Il Comune definisce orari e modalità per il trasporto del feretro, i percorsi e le soste consentite, i criteri per le soste presso i luoghi di culto;
3. Per il trasferimento di feretro in un altro Stato, il Comune ove è avvenuto il decesso o il Comune ove è sepolto il cadavere, rilascia:
 - a) passaporto mortuario: se il defunto è diretto in uno dei paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937 (Austria, Belgio, Cile, Egitto, Francia, Germania, Messico, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica democratica del Congo (ex Zaire), Romania, Slovacchia, Svizzera e Turchia).
 - b) decreto di autorizzazione al trasporto all'estero, per tutti gli altri Paesi.

Art. 7

Rilascio autorizzazione per il trasporto di parti anatomiche, resti mortali, ceneri

1. Il Comune rilascia, secondo la normativa nazionale vigente, autorizzazione al trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri;
2. Il Comune, nel cui cimitero sono state precedentemente conferite e custodite, rilascia autorizzazione al trasporto di parti anatomiche, resti mortali, prodotti abortivi e ceneri; parimenti nel caso di ceneri custodite a domicilio.

Art. 8

Rilascio autorizzazione alla cremazione e affidamento dell'urna cineraria

1. Il Comune ove è avvenuto il decesso autorizza la cremazione di cadavere, nel rispetto della volontà del defunto espressa con le modalità di cui al successivo art.37;
2. Il Comune ove è avvenuto il decesso affida l'urna cineraria ai familiari che ne hanno fatto richiesta, secondo le modalità di cui all'articolo 39.
3. Il Comune ove è avvenuto il decesso, nei casi di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, rilascia autorizzazione alla cremazione e informa il Comune di ultima residenza del defunto (se diverso da quello di decesso) a cui spetta il pagamento degli oneri della cremazione.
4. Il Comune dispone la cremazione delle ossa contenute nell'ossario situato nel territorio di competenza.

Art. 9

Rilascio autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata, con le modalità di cui al successivo art.38 dal Comune:
 - a. in cui si trova il cimitero nel caso di ceneri già tumulate,
 - b. in cui risiede l'affidatario delle ceneri nel caso in cui lo stesso receda dalla custodia,
 - c. in cui è avvenuto il decesso in tutti gli altri casi;
2. Il modulo con cui è richiesta la dispersione delle ceneri, deve indicare il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo ove le ceneri si disperdono.
3. Copia del documento di cui al precedente comma 2 è conservata presso l'impianto di cremazione e presso il Comune ove è avvenuto il decesso.

Capo IV ESERCIZIO ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 10

Modalità di esercizio dell'attività funebre

1. L'attività funebre è avviata, come disposto con legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36, art. 9, a seguito di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove ha sede l'impresa; nel caso in cui l'impresa disponga di sedi commerciali in comuni diversi da quello in cui ha sede principale/legale, deve presentare al SUAP di detti comuni SCIA relativa all'attività commerciale ivi svolta;
2. Nella SCIA l'impresa funebre dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 74, c.3, legge regionale 33/2009.
3. Nella SCIA il centro servizi dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 74 bis della LR 33/2009.
4. Nel caso in cui l'impresa funebre soddisfa i requisiti, di cui all' art. 74, c.3, lett. b, c, ed f, della legge regionale 33/2009, attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi di cui all'art. 74 bis della legge regionale 33/2009, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi, registrati presso l'Agenzia delle Entrate. La registrazione dei contratti stipulati in Camera di Commercio Impresa e Artigianato (CCIA), si intende soddisfatta mediante la semplice messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e dei relativi

documenti, successivamente inseriti nel fascicolo informatico d'impresa, e l'annotazione nel REA di tale deposito;

5. L'attività funebre è un'attività imprenditoriale da svolgere secondo i principi di concorrenza del mercato e con modalità che assicurino la libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto;
6. L'attività funebre deve garantire l'igiene e la sicurezza pubblica;
7. I requisiti di cui all'art.74, comma 3, lettere b), c) ed f) della legge regionale 33/2009, per l'esercizio dell'attività funebre si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all'articolo 74 bis della legge regionale 33/2009, di specifici contratti continuativi di appalto di servizi. In assenza di contratto validamente stipulato è fatto divieto di esercizio.
8. Le imprese funebri espongono, nella sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese nonché il contratto stipulato con il centro di servizio.

Art. 11

Prestazioni e servizi erogati dalle imprese funebri

1. Le imprese funebri offrono le seguenti prestazioni e servizi:
 - a. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - b. preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri necessari per lo svolgimento del funerale;
 - c. sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara;
 - d. trattamenti di tanatocosmesi;
 - e. suggello e confezionamento del feretro;
 - f. trasporto funebre;
 - g. recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
2. L'attività funebre comprende e assicura in forma congiunta le prestazioni ed i servizi di cui al comma 1 del presente articolo;
3. Le imprese funebri possono gestire le case funerarie, come previsto dai successivi articoli 19 e 20.

Art. 12

Prestazioni non consentite

1. La persona fisica e giuridica che esercita l'attività funebre, compreso i Centri servizi di cui ai successivi artt. 16 e 17, non possono operare nell'ambito dell'intermediazione e del procacciamento d'affari, rivolto all'acquisizione e all'esecuzione di servizi funebri e attività connesse e complementari.
2. La persona fisica e giuridica che svolge l'attività di intermediazione e di procacciamento d'affari, non può svolgere l'attività funebre, compreso i Centri servizi di cui ai successivi artt. 16 e 17.
3. È vietata ogni forma di intermediazione e di procacciamento di affari nell'ambito dell'attività funebre.

Art. 13

Impresa funebre: Requisiti permanenti per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato al possesso e alla permanenza dei seguenti requisiti conformi agli specifici disposti normativi:
 - a) una sede con locali destinati al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;
 - b) un carro funebre;
 - c) un'autorimessa;
 - d) un direttore tecnico;
 - e) un addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, presente in ogni sede oltre la prima;

- f) almeno quattro necrofori o operatori funebri;
- 2. I requisiti formativi del personale dell'impresa funebre sono definiti con atto regionale;
- 3. Nel computo dei quattro operatori funebri può essere inserito direttore tecnico;
- 4. Il requisito di quattro operatori funebri può essere garantito attraverso:
 - a) il contratto di lavoro a tempo determinato;
 - b) il contratto a tempo parziale, in proporzione alla percentuale prevista dal contratto;
 - c) il temporaneo ricorso ad operatori con contratto a chiamata in caso di assenza per malattia/ferie;
- 5. I contratti continuativi di appalto tra centro servizi e impresa funebre, devono essere:
 - a. di durata non inferiore all'anno;
 - b. comunicati al cliente, in sede di formazione del preventivo;

Art. 14

Impresa funebre: obblighi di comunicazione

- 1. I soggetti che esercitano l'attività funebre hanno obblighi di corretta informazione agli utenti; nel fornire informazioni relative ai servizi funebri ed alle relative tariffe/prezzi devono: rispettare la normativa vigente in materia di corretta comunicazione al consumatore; garantire trasparenza e certezza dell'importo finale;
- 2. I soggetti che esercitano l'attività funebre hanno obblighi di trasparenza e tracciabilità delle attività e dei servizi funebri erogati, principalmente quando l'impresa funebre si avvale del centro servizi per garantire il possesso continuativo dei requisiti di cui all'art. 13.
- 3. I soggetti che esercitano l'attività funebre non hanno più l'obbligo di trasmettere alla Direzione Generale competente la registrazione dei servizi funebri affidati loro dai parenti di defunti presso le strutture sanitarie, come previsto dalla nota regionale H1.2010.0004419.

Art. 15

Ambiti di incompatibilità

- 1. La persona fisica e giuridica che esercita l'attività funebre, compreso i Centri servizi di cui ai successivi artt. 16 e 17, non può:
 - a. gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
 - b. gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della legge regionale 33/2009;
 - c. gestire impianti di cremazione, ancorché in qualità di socio minoritario, fatte salve le situazioni già in essere.
- 2. La persona fisica e giuridica che esercita le attività di cui al comma 1, lettere a, b, c, non può esercitare attività funebre, compreso i Centri servizi di cui ai successivi artt. 16 e 17.

Art. 16

Centro servizi: caratteristiche tecnico-funzionali

- 1. Per svolgere l'attività di centro servizi l'impresa funebre deve possedere, in via continuativa e diretta, le seguenti dotazioni minime:
 - a. due carri funebri,
 - b. un'autorimessa,
 - c. otto operatori funebri, assunti con regolare rapporto di lavoro come da CCNL di categoria, in possesso dei requisiti formativi, che possono variare in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 17;
- 2. Il centro servizi garantisce ad imprese funebri terze, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Carro funebre,
 - b. Autorimessa,
 - c. Operatori funebri,attraverso i contratti stipulati con le imprese stesse, registrati presso l'Agenzia delle Entrate. La registrazione dei contratti stipulati in CCIA, si intende soddisfatta mediante la

semplice messa a disposizione, da parte del SUAP, della SCIA e dei relativi documenti, successivamente inseriti nel fascicolo informatico d'impresa, e l'annotazione nel REA di tale deposito;

3. I rapporti contrattuali tra centro servizi e impresa funebre costituiscono attività di servizio;
4. I centri servizi devono acquisire la certificazione ISO 9001:2008 e Uni EN 15017:2005 e successive modifiche e integrazioni entro un anno dalla data di deposito della SCIA. I centri servizi già esistenti all'entrata in vigore della legge regionale 4/2019 che ha apportato modifiche alla legge regionale 33/2009, devono adeguarsi entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 17

Centro servizi: criterio di proporzionalità per l'individuazione della dotazione ulteriore di risorse umane e strumentali

1. Il centro servizi che sottoscrive contratti con più imprese funebri, deve possedere dotazioni di mezzi e personali idonee a garantire continuità di servizio, a partire dallo standard minimo individuato nel precedente articolo 16;

dotazione Centro servizi			
auto funebre	autori messa	necrofori	direttore tecnico
2	1	8	1

2. Il criterio di proporzionalità individuato è basato sul numero di servizi funebri stimati nell'anno, così calcolati:

- Stima periodo lavorativo per anno solare pari a 280 gg, al netto di ferie e festività
- Stima servizi funebri al giorno con dotazione di 1 carro funebre pari a 2 servizi/gg, ovvero 560 servizi/anno
- Stima servizi funebri al giorno con dotazione di 2 carri funebri pari a 4 servizi/gg, ovvero 1.120 servizi/anno

n = servizi funerari stimati/anno	dotazione centro servizi			
	auto funebre	autori messa	necrofori	direttore tecnico
standard minimo n <= 1.120	2	1	8	1

3. Per ogni contratto deve essere garantita questa proporzione

n = servizi funerari stimati/anno	dotazione centro servizi			
	auto funebre	autori messa	necrofori	direttore tecnico
n <= 560	1	1	4	1

Art. 18

Contratti sottoscritti tra impresa funebre e centro servizi

1. L'impresa funebre allega alla SCIA copia del contratto sottoscritto con il centro servizi nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 10 e 13. Il contratto, il recesso e/o il rinnovo, sono parte integrante della documentazione che l'impresa allega alla SCIA presentata per l'avvio dell'attività o a modifica della stessa.
2. La stipula del contratto il recesso e/o il rinnovo, tra impresa e Centro servizi è notizia acquisita ai fini dell'annotazione nel Repertorio delle notizie Economiche e

Amministrative (REA) istituito presso CCIA.

3. Presso Regione Lombardia è realizzata la piattaforma informatica delle imprese funebri, dei contratti da loro stipulati con i centri servizi e dei servizi funebri svolti. La piattaforma informatica, consultabile con strumenti di ricerca telematici, è consultabile dai Comuni e dalle ATS ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza. Altresì, consente a Regione di verificare il criterio di proporzionalità di cui art. 74 bis, c. 3, legge regionale 33/2009;
4. Dei contratti e dei rapporti aziendali deve essere data informazione sia agli utenti, all'atto del conferimento del mandato, sia alle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione della richiesta di autorizzazione al trasporto e, comunque, agli organi deputati alla vigilanza e al controllo delle attività funebri.

Art. 19

Casa funeraria: avvio e gestione

1. La gestione di una casa funeraria, in data successiva alla pubblicazione del presente regolamento, da parte di:
 - a. impresa che avvia l'attività funebre è specificatamente indicata all'atto della presentazione della SCIA;
 - b. impresa che esercita l'attività funebre secondo autorizzazione comunale rilasciata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12.12.2017, n.36, art. 9, è comunicata con SCIA;
 - c. impresa che esercita l'attività funebre in regime legge regionale 12 dicembre 2017, n. 36, art 9, è comunicata con aggiornamento della SCIA;
2. La casa funeraria è collocata fuori da strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o accreditate, da hospice, da impianti di cremazione e da cimiteri;
3. Presso la casa funeraria si svolgono le seguenti attività: trattamento conservativo ed eventuale tanatocosmesi delle salme; custodia delle salme, anche al fine del compimento del periodo di osservazione; preparazione ed esposizione delle salme e dei feretri; esposizione e custodia per brevi periodi dei feretri sigillati; svolgimento delle cerimonie funebri (art. 70 bis, c.1, legge regionale 33/2009);
4. Per la custodia, anche ai fini del completamento del periodo di osservazione, e l'esposizione del feretro la casa funeraria dispone della sala del commiato;
5. Presso la casa funeraria possono essere custoditi, per un massimo di 36/48 ore, i cadaveri in feretri sigillati in attesa del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione dei riti funebri.
6. La custodia è riferita esclusivamente ai feretri per i quali il servizio funebre è stato affidato all'impresa funebre che gestisce la casa funeraria;
7. Il numero di feretri in custodia non può essere superiore al numero di sale del commiato.

Art. 20

Casa funeraria: caratteristiche

1. Le dotazioni strutturali e impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali per le camere mortuarie e per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate;
2. Oltre a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, la casa funeraria deve disporre di requisiti minimi strutturali, quali:
 - a. un adeguato locale per la preparazione delle salme,
 - b. sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza, per registrare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione;
 - c. almeno una cella frigorifera.

Art. 21

Sala del commiato

1. La sala del commiato, che può anche essere collocata all'interno della casa funeraria, è realizzata e gestita dall'impresa funebre, è dichiarata in SCIA, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 6;

2. La sala del commiato deve possedere i requisiti previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
3. La sala del commiato è un luogo idoneo a ricevere e custodire feretri di persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, anche per il completamento del periodo di osservazione;
4. Durante il periodo di osservazione va assicurata la sorveglianza anche a mezzo di sistemi di sorveglianza continuativa a distanza per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma;
5. La sala del commiato non può essere collocata in strutture sanitarie, pubbliche o private, in locali di culto (anche se non più destinati a funzioni religiose), in cimiteri e in impianti di cremazione nè nelle loro vicinanze e nelle vicinanze delle strutture sociosanitarie;
6. La camera mortuaria della struttura sanitaria e sociosanitaria, non può essere gestita da una impresa funebre ma direttamente dal gestore della struttura che ne dà la temporanea disponibilità all'impresa funebre incaricata dalla famiglia dell'ospite defunto;

Art. 22

Luoghi deputati all'osservazione delle salme

1. I luoghi deputati all'osservazione delle salme sono:
 - a. abitazione del defunto o dei familiari;
 - b. sala del commiato collocata all'interno della casa funeraria
 - c. camera mortuaria collocata all'interno della residenza sanitario-assistenziale in cui è avvenuto il decesso;
 - d. sala del commiato non collocata all'interno della casa funeraria;
 - e. camera mortuaria di struttura sanitaria;
 - f. obitorio o deposito di osservazione del Comune;
2. In caso di morte presso strutture sanitarie, il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; in caso di morte presso residenze sanitario-assistenziale, il periodo di osservazione, salvo diversa richiesta dei familiari, è effettuato presso la camera mortuaria sita nella struttura stessa;
3. In caso di soggetti deceduti in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ATS, territorialmente competente, ha certificato la non idoneità, le salme sono trasportate presso le strutture sanitarie per eventuale effettuazione di riscontro diagnostico, autopsia o altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria, o presso i depositi di osservazione comunali per lo svolgimento del periodo di osservazione.
4. Il deposito delle salme di cui al comma 2 e 3, non comporta oneri per il cittadino;
5. Per motivi di interesse pubblico e in caso di eventi eccezionali, il sindaco può disporre l'utilizzo di spazi per deporvi le salme per lo svolgimento del periodo di osservazione presso strutture sanitarie, residenze sanitario-assistenziali, imprese funebri.
6. Al di fuori dei casi previsti al comma 3 e 5, il deposito delle salme nei locali di cui alle lett. b), d) del comma 1 è soggetto a tariffe a carico dei familiari .

Art. 23

Compiti e requisiti formativi del personale che svolge attività funebre

1. Direttore tecnico: è in grado di gestire l'impresa funebre come azienda commerciale, curando gli aspetti commerciali e le relazioni di marketing, svolgendo le pratiche amministrative e gestendo, se presenti, le sedi commerciali.
Le funzioni di direttore tecnico possono essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dell'impresa funebre, previa frequenza del percorso formativo.
2. Addetto abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari: è presente in ogni sede commerciale per svolgere le pratiche amministrative, seguendo le direttive fornite dal Direttore tecnico;
3. Addetto abilitato al trasporto: svolge le pratiche amministrative relative all'autorizzazione al trasporto e cura l'integrità del feretro; in particolare, prima della partenza, verifica che il feretro sia stato adeguatamente confezionato, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere;

4. Necroforo o operatore funebre: svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori del settore funerario e agisce su indicazioni del Direttore tecnico; si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla destinazione ultima; opera in sale del commiato, presso camere mortuarie e/o a domicilio;
5. L'addetto al trasporto e il necroforo o operatore funebre nell'esercizio delle proprie attività devono porre particolare attenzione ad evitare i rischi connessi alla pratica funebre: devono quindi acquisire adeguate conoscenze e competenze in materia igienico-sanitaria a tutela della salute propria e di terzi;
6. Gli obblighi formativi per tutti gli addetti all'attività funebre, compreso il Direttore tecnico, devono rispettare quanto disposto con atto regionale;

Art. 24

Requisiti minimi del carro funebre

1. Il carro funebre destinato al trasporto su strada dei cadaveri ha il posto di guida del conducente nettamente separato dal comparto destinato al feretro; quest'ultimo è rivestito internamente da idoneo materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile nonché di sistemi tali da evitare che il feretro si sposti durante il trasporto;
2. il libretto di idoneità è rilasciato dall'ATS, nel cui ambito territoriale insiste l'impresa funebre, al proprietario del carro funebre, in occasione della prima messa in servizio, indicando la sede della rimessa di deposito;
3. Il libretto è redatto secondo l'apposito modello regionale;
4. Il libretto riporta l'esito dei controlli annuali effettuati dall'ATS, negli anni successivi al primo, per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento. Per i trasporti nel solo territorio regionale, a norma del Codice del consumo, D.lgs 206/2005 il controllo annuale non è d'obbligo in presenza della dichiarazione di garanzia della sussistenza dei requisiti rilasciata dal titolare dell'impresa funebre;
5. Le rimesse sono provviste dei mezzi per la pulizia e la disinfezione del carro funebre.

Art. 25

Trasporto di salma

1. Il trasporto di salma è eseguito da imprese che esercitano l'attività funebre dal luogo del decesso al luogo di osservazione, indipendentemente dall'avvenuto accertamento della morte; il trasporto deve realizzarsi utilizzando: idonei mezzi e sufficiente personale, feretro non sigillato, accorgimenti per impedire la visione della salma dall'esterno;
2. Il trasporto è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio ed è comunicato dall'impresa funebre, prima della partenza, al Comune in cui è avvenuto il decesso, al Comune di destinazione e alla ASST cui compete l'effettuazione della visita necroscopica;
3. Il trasporto di salma può avvenire entro quarantotto ore dal decesso, previa certificazione rilasciata dal medico curante o di continuità assistenziale, o da un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale, dalla quale risulti che non vi è pregiudizio per la salute pubblica;
4. Il trasferimento della salma può essere effettuato successivamente al termine di quarantotto ore nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'autorità giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Nel caso in esame, al fine di consentire lo svolgimento dei riti funebri, il trasferimento deve comunque essere effettuato entro ventiquattro ore dal rilascio della certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico, ovvero dal rilascio del nulla osta al seppellimento o alla cremazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 26

Trasporto di cadavere esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane

1. L'impresa funebre, per il trasporto in Italia di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa umane, richiede autorizzazione al Comune in cui è avvenuto il decesso;

2. il Comune di decesso comunica l'autorizzazione al trasporto al Comune in cui avverrà il seppellimento, se diverso da quello di decesso, e ai Comuni in cui sia prevista la sosta per il tributo di speciali onoranze;
3. il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata del servizio funebre, presso il cimitero o presso l'impianto di cremazione;
4. è vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio ove trasferire il feretro da un carrofunebre ad un altro;
5. Il trasporto di cadavere riposto nel feretro sigillato è eseguito da imprese funebri con l'impiego di idonei mezzi e sufficiente personale, dal luogo del decesso o di osservazione, al cimitero o al crematorio;
6. Il trasferimento di cadavere all'interno della struttura sanitaria/sociosanitaria ove è avvenuto il decesso non rientra nella previsione di cui al comma 1. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre;
7. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o presso l'impianto di cremazione, unitamente alla documentazione che lo accompagna;

Art. 27

Attività preventive per il trasporto di cadavere

1. Nell'attività di trasporto di cadavere sono comprese: l'identificazione del cadavere, la decorosa composizione e la sigillatura del feretro, il prelievo del feretro, il trasferimento e la sosta per la celebrazione dei riti funebri;
2. L'addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, compila il modulo con il quale dichiara che:
 - a. l'identità del cadavere corrisponde alle generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla successiva inumazione/tumulazione/cremazione;
 - b. il feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto previsto dal presente regolamento;
 - c. il feretro è stato adeguatamente confezionato in conformità ad eventuali precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica, nel rispetto di quanto previsto all'art.3 del presente regolamento;
3. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile su una vite di chiusura e sul documento di cui al precedente comma 2. Il sigillo dovrà riportare almeno l'indicazione del Comune dove ha sede l'esercente e il numero di SCIA, o di autorizzazione comunale, assegnato all'impresa funebre.

Art. 28

Divieto di esercizio del servizio di ambulanza, di trasporto e soccorso sanitario

1. Ai soggetti che esercitano l'attività funebre, compresi i Centri servizi, è vietato l'esercizio del servizio:
 - a. di ambulanza,
 - b. di trasporto sanitario semplice,
 - c. di trasporto sanitario e soccorso sanitario extra-ospedaliero, e di ogni trasporto ad esso assimilabile,
 - d. di ogni altro servizio parasanitario, socio-assistenziale o assimilabile
1. Detto divieto si estende anche a tutto il personale coinvolto nell'attività funebre

Capo V ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO

Art.29

Dichiarazione o avviso di morte

1. Per la dichiarazione o avviso di morte si osservano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

Art.30

Accertamento di morte

1. L'accertamento di morte è effettuato:
 - dal direttore sanitario o medico suo delegato, quando il decesso è avvenuto in struttura sanitaria e la salma non sia stata trasferita ad altra struttura per il periodo di osservazione;
 - dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato, in caso di decesso presso struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale;
 - dal medico dell'ASST competente per territorio incaricato delle funzioni di necroscopo in caso di decesso in abitazione privata o altro luogo non rientrante nei precedenti punti.
2. L'accertamento di morte è effettuato entro 24 ore dal decesso; se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 8,00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre 48 ore dal decesso.
3. L'accertamento di morte è redatto utilizzando il modello regionale.

Art. 31

Denuncia causa di morte

1. La denuncia della causa di morte è effettuata secondo le modalità e i flussi informativi previsti dalla normativa nazionale vigente, entro 24 ore dall'accertamento del decesso.
2. La denuncia della causa di morte è effettuata dal medico curante e in caso di sua assenza da suo sostituto o da medico di continuità assistenziale.
3. In caso di riscontro diagnostico o autopsia, la denuncia della causa di morte è effettuata dal medico che effettua l'autopsia.

Art.32

Periodo di osservazione sulle salme

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
3. Il periodo di osservazione sulle salme deve essere condotto nei luoghi di cui al precedente art. 22

Art. 33

Riscontro diagnostico e autopsia

1. Gli oneri relativi a riscontri diagnostici e autopsie sono a carico dell'ATS o dell'amministrazione che li richiede.

Capo VI TRATTAMENTI SUI CADAVERI

Art. 34

Trattamenti per la conservazione del cadavere

1. Il processo conservativo del cadavere, limitato nel tempo e comunque tale da non dare

luogo alla sua imbalsamazione, unito ai trattamenti di preparazione del corpo del defunto per la sua esposizione caratterizza l'attività di «tanatocosmesi».

2. I trattamenti di imbalsamazione sono effettuati nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
3. Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatocosmesi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.
4. Nei casi di persone decedute per malattia infettiva o affette da malattia infettiva, vengono adottate le misure di prevenzione previste dalle autorità competenti.

Art. 35

Prelievo di cornea a scopo di trapianto terapeutico

1. Il prelievo della cornea è effettuato nel rispetto della normativa nazionale vigente, legge 12.8.1993, n. 301;
2. Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di cornea, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) non si oppongono alla donazione.
3. In caso di decesso di minori, il prelievo di cornea può essere effettuato se entrambi i genitori esprimono il loro consenso.
4. I familiari aventi diritto (coniuge non separato, convivente more uxorio, figli maggiorenni e genitori) della persona deceduta al proprio domicilio danno comunicazione all'ASST ai fini di attivare la procedura di prelievo di cornea presso l'abitazione in cui è avvenuto il decesso.

Capo VII CREMAZIONE, DISPERSIONE E AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Art. 36

Impianti e procedure di cremazione

1. Gli impianti di cremazione sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del comune, come disposto dal decreto Presidente della Repubblica 285/1990, art. 78, c.1. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
2. I criteri per la pianificazione della attività di cremazione prevista dall'art. 6 della legge 130/2001 sono individuati dalla Giunta Regionale.
3. La pianificazione prevede almeno una linea per la cremazione di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi contenuti in casse di zinco.
4. Gli impianti di cremazione devono possedere le caratteristiche strutturali ed emissive definite dalla Giunta Regionale a garanzia dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
5. L'impianto di cremazione deve disporre di Autorizzazione Unica Ambientale ovvero di autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/2006, autorizzazione rilasciata dalla Provincia che acquisisce l'esito della verifica preventiva di coerenza con la pianificazione regionale, rilasciato dalla Direzione Generale Welfare.
6. Gli impianti di cremazione di nuova costruzione o soggetti ad un aumento del numero di linee di cremazione devono presentare SCIA edilizia ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 4.
7. Il Comune eventualmente adegua i locali di servizio a supporto del cimitero a quanto riportato nell'Allegato 4.
8. La gestione degli impianti di cremazione è svolta da soggetti pubblici o privati; qualora l'erogazione del servizio sia effettuata da soggetto che svolge anche attività funebre è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della legge regionale 33/2009.
9. I cadaveri, le ossa umane, le parti anatomiche riconoscibili, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono introdotti nell'impianto di cremazione con

accorgimenti idonei all'identificazione delle ceneri.

10. La cremazione è un servizio pubblico locale sottoposto al regime di prezzi controllati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale vigente.
11. È gratuita la sola cremazione del cadavere di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'onere della cremazione è a carico del Comune di residenza al momento del decesso. La gratuità del servizio di cremazione non comporta quella del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.
12. La cremazione delle carcasse di animali d'affezione è realizzata esclusivamente presso gli impianti di incenerimento autorizzati da Regione Lombardia con proprio provvedimento.

Art. 37 Cremazione

1. La volontà è espressa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, attraverso una delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I° del d.lgs. 101/2020. Le valutazioni del caso sono effettuate da ATS, avvalendosi del supporto tecnico di ARPA.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di cadavere, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, da esumazioni o estumulazioni sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente in relazione alla destinazione. L'urna deve essere sigillata e recare all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà alla dispersione l'urna cineraria è tumulata o affidata ai familiari secondo le modalità di cui agli articoli 38 e 39.
4. Per le ossa contenute nell'ossario comune la cremazione è disposta dal Comune nel cui territorio è situato l'ossario.
5. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art.8, è rilasciata su modello definito a livello regionale.

Art. 38 Dispersione delle ceneri

1. La manifestazione della volontà del defunto alla dispersione delle ceneri deve risultare da:
 - a. disposizione testamentaria del defunto;
 - b. iscrizione ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, contestualmente ad espressione scritta della volontà che le proprie ceneri vengano disperse;
 - c. dichiarazione scritta che attesta la manifestata volontà, espressa in forma scritta o orale, del defunto alla dispersione delle ceneri rilasciata dal coniuge o dal parente più prossimo all'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto, oppure nel Comune di residenza del dichiarante.
2. La dispersione delle ceneri è autorizzata ai sensi dell'articolo 9.
3. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi previsti dalla legislazione vigente. Nel caso in cui il defunto non abbia indicato il luogo ove disperdere le ceneri, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario

comune o nel giardino delle rimembranze.

4. Le ceneri, nel caso di mancata espressione di volontà del defunto o del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, sono conservate nel cinerario del Comune di ultima residenza;
5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata su modello definito a livello regionale.

Art. 39

Urne cinerarie

1. L'urna cineraria, quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, è affidata ai familiari che possono tumularla nel cimitero o custodirla presso residenza privata.
2. L'urna cineraria può essere custodita presso la residenza del coniuge, compagno/a convivente, figlio/a (nel caso di più figli, l'affidatario deve consegnare delega degli altri fratelli), parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi; in caso di disaccordo tra gli aventi titolo l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero;
3. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata;
4. L'affidatario dell'urna cineraria comunica al Comune in cui è avvenuto il decesso il cambio di luogo di custodia delle ceneri;
5. L'affidamento dell'urna cineraria è rilasciato su modulistica regionale;
6. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire anche successivamente alla sua tumulazione;
7. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento dell'urna cineraria, possono conferirla al cinerario comune o provvedere alla sua tumulazione.
8. Il trasporto dell'urna cineraria contenente le ceneri non è soggetto ad alcuna delle misure igieniche precauzionali stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

Capo VIII DISPOSIZIONI PER I CIMITERI

Art. 40

Piani cimiteriali.

1. Ogni comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei dieci anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, tenuto conto degli obblighi di cui all'art. 75, c. 3, legge regionale 33/2009, e con la finalità di favorire il ricorso alle forme di sepoltura di minor impatto sull'ambiente, quali l'inumazione e la cremazione. Lo strumento di pianificazione è rappresentato dal piano cimiteriale.
2. Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale per i cimiteri comunali.
3. I piani cimiteriali sono deliberati dal Comune, previo parere favorevole dell'ATS competente per territorio e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).
4. I piani cimiteriali sono revisionati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano.
5. Ogni modifica all'assetto interno al cimitero richiede la redazione/modifica del piano cimiteriale.
6. L'eventuale progetto di costruzione/modifica dell'impianto di cremazione costituisce variazione rilevante del piano cimiteriale vigente.
7. I pareri di cui al comma 3 devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di

ricevimento della richiesta.

8. Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.
9. Nell'area cimiteriale possono essere realizzate chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura.
10. Gli elementi da considerare nella redazione dei piani cimiteriali sono:
 - a) l'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base di dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni locali;
 - b) la ricettività cimiteriale esistente, distinguendo i posti destinati all'inumazione e alla tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;
 - d) la necessità di creare maggiore disponibilità di sepolture nei cimiteri esistenti a seguito di un più razionale utilizzo delle aree e dei manufatti;
 - e) l'eventuale presenza di zone soggette a vincolo paesaggistico ovvero a tutela monumentale. In presenza di monumenti funerari di pregio, il piano deve prevederne la conservazione o il restauro;
 - f) il rispetto delle norme vigenti in tema di barriere architettoniche, di sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;
 - g) la necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero;
 - h) la necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
 - i) la necessità di adeguamento delle strutture cimiteriali alle prescrizioni del presente regolamento.
11. Nella redazione del piano cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo effettuate nel normale periodo di rotazione degli ultimi dieci anni, incrementate del cinquanta per cento. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.
12. Ai fini della determinazione della superficie di cui al comma 11 non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria.
13. Nel caso in cui un Comune disponga di due o più cimiteri, l'area destinata all'inumazione può anche essere garantita in un solo cimitero, ferma restando la superficie minima calcolata, secondo quanto fissato nel comma 11.
14. Nella redazione del piano cimiteriale può essere prevista una zona interna al recinto cimiteriale da destinare a realizzazione/ampliamento dell'impianto di cremazione, conformemente ai criteri di pianificazione regionale in materia.
15. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1.

Art. 41

Gestione e vigilanza.

1. Ciascun Comune, in forma singola o associata, ha almeno un cimitero con un'area a sistema di inumazione, la cui superficie minima rispetta le indicazioni del precedente articolo 40, comma 11.
2. Il Comune, in forma singola o associata, cura direttamente in economia la gestione e la manutenzione del cimitero o può affidarla a terzi secondo quanto previsto dall'art. 75, c. 4, legge regionale 33/2009 e nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 112 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), aggiornato con decreto legge 135 del 2018 e convertito con modificazioni con legge 12/2019.
3. Il Comune esercita la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi per gli aspetti igienico-sanitari dell'ATS competente per territorio.

Art. 42

Servizio di accettazione dei cadaveri e identificazione delle sepolture.

1. Nei cimiteri sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all'articolo 75, c. 1, lettere a), b), c), d) ed e) della legge regionale 33/2009.
2. Il gestore del cimitero, per ogni ingresso di cadavere, urne funerarie, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ossa, assicura l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni ed attestazioni di accompagnamento.
3. In ogni cimitero è assicurata la sorveglianza, anche in forma automatizzata e garantito l'accesso ai visitatori in giorni ed orari definiti dal Comune.
4. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del cimitero.
5. Il cippo, la lapide o altro supporto, collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati, devono essere conformi alle norme e condizioni stabilite dal regolamento comunale.

Art. 43

Caratteristiche dei campi e delle fosse per inumazione

1. I campi destinati all'inumazione sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla quota massima raggiunta dalla zona di assorbimento capillare della falda freatica.
2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei feretri.
3. Tra il piano di campagna del campo di inumazione e il profilo superiore del feretro è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
6. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
7. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
8. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
9. Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
10. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la cassa di legno o realizzata in altri materiali autorizzati ai sensi degli artt. 31 e 75 del decreto Presidente della Repubblica 285/.
11. Il Comune può rilasciare autorizzazione per la sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, previo parere favorevole dell'ATS ai fini delle cautele igienico-sanitarie.

Art. 44.

Caratteristiche dei loculi per la tumulazione.

1. I comuni autorizzano la costruzione e la manutenzione straordinaria dei loculi; verificano che l'intervento realizzato sia coerente al progetto autorizzato, o l'adattamento di quelli esistenti.
2. I requisiti dei loculi sono stabiliti nell'allegato 2.
3. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne.
4. Ogni nuovo loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. Ogni cadavere destinato alla tumulazione è chiuso in cassa e sepolto in un loculo; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
6. Nel loculo ipogeo e nelle tombe di famiglia, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
7. Per la tumulazione di feretro in loculo ipogeo plurimo, qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
 - a. cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
 - b. dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
 - c. separazione di supporto per ogni feretro, di adeguate caratteristiche di resistenza strutturale onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra;
 - d. i supporti dei feretri dovranno possedere caratteristiche strutturali tali da resistere ai medesimi carichi previsti per i loculi stagni;
 - e. per ciascun feretro dovrà essere garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici di almeno 50 lt.
8. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello massimo di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a eliminare il pericolo di infiltrazioni.
9. I manufatti ipogei esistenti privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso a ciascun feretro, potranno essere riutilizzati per tumulazioni, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - a. siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del regolamento regionale n. 06/04 e presentino loculi con dimensioni minime di lunghezza=210 cm, larghezza =70 cm altezza 50 cm;
 - b. i manufatti siano integri senza danneggiamenti strutturali e consentano la separazione di ciascun feretro mediante solette e pareti impermeabili;
 - c. per ciascun feretro venga garantito il contenimento delle eventuali percolazioni di liquidi cadaverici di almeno 50 lt mediante sistemi mobili;
 - d. il Comune sia dotato di piano cimiteriale nel quale sia prevista la tempistica di adeguamento di ciascuna area con presenza di manufatti privi di vestibolo non conformi alle precedenti lettere a), b) e c).
10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 9:
 - a. non potranno essere effettuate operazioni di estumulazione per far posto ad un nuovo feretro, mentre potranno essere effettuate tumulazioni di urne cinerarie e cassette di resti ossei, se lo spazio lo consente;
 - b. alla scadenza delle concessioni le medesime potranno essere rinnovate solo per un periodo di tempo massimo fino alla data prevista dal piano cimiteriale per la ristrutturazione dell'area in cui ricade il manufatto.

Art. 45

Zona di rispetto.

1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di campagna, sono isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

2. La zona di rispetto ha un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole di ATS e di ARPA. La riduzione è deliberata dal Comune solo a seguito dell'adozione del piano cimiteriale di cui all'articolo 40 o di sua revisione. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde non attrezzate, parcheggi e relativa viabilità, servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.
4. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra).

Art. 46

Deposito mortuario.

1. Ogni cimitero ha un deposito per l'eventuale sosta di feretri, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie prima del seppellimento, della cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.
2. Il deposito mortuario è illuminato e dotato di acqua corrente e di sistemi naturali e artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori;
3. Il deposito mortuario di nuova costruzione o oggetto di ampliamento deve essere dotato di un impianto di controllo della temperatura.
4. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.
5. È garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.
6. L'uso del deposito mortuario è generalmente a titolo oneroso, secondo quanto stabilito dalle norme nazionali vigenti, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune o del gestore del cimitero.

Art. 47

Ossario, cinerario comune, giardino delle rimembranze.

1. In almeno un cimitero del Comune sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. In almeno un cimitero del Comune è presente un giardino delle rimembranze, per la dispersione delle ceneri. L'area deve essere delimitata da un cordolo o idonea pavimentazione.
3. Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
4. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.

Art. 48

Concessioni cimiteriali

1. Il Comune provvede a costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture o può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l'uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto,

secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale.

2. Nel caso in cui il Comune affidi a terzi la gestione totale o parziale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal Comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.
3. I singoli progetti di costruzione di sepolture private sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale.
4. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento. Le sepolture private non hanno comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. I concessionari delle sepolture private mantengono a loro spese in buono stato di conservazione i manufatti, pena la decadenza della concessione, previa diffida del Comune, sulla base di quanto stabilito dal regolamento comunale.
6. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è limitato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri dei concessionari, degli aventi diritto, dei loro conviventi more uxorio, delle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.
7. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad associazioni o enti è riservato alla sepoltura del cadavere, delle ossa, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o delle ceneri di persone che, al momento della morte, risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
8. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, secondo quanto stabilito nel regolamento comunale e comunque di durata non superiore a 99 anni.
9. Le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, o nei casi in cui il piano cimiteriale preveda la realizzazione di sepolture in eccedenza rispetto al fabbisogno di cui all'art. 40.
10. Le concessioni si estinguono:
 - a. alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b. con la soppressione del cimitero;
 - c. decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto;
 - d. per revoca di cui al comma 11.
11. Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per motivi di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico artistico.

Art. 49

Sepolture fuori dai cimiteri

1. La cappella privata gentilizia costruita fuori dal cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi more uxorio.
2. I requisiti dei loculi devono corrispondere a quelli previsti per i loculi realizzati nei cimiteri.
3. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal Comune, in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizia, con oneri interamente a carico del richiedente, sentite ATS e ARPA.
4. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie, sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio minimo, dal perimetro della costruzione, di 50 metri, su fondi di proprietà delle famiglie che chiedono la concessione. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità; tale vincolo è riportato negli atti di Piano di Governo del Territorio in occasione della sua revisione.

5. La cappella privata gentilizia potrà avere una capienza massima di quindici feretri ed eventualmente dotata di ossario o cinerario.
6. I progetti di cui al comma 3 riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche la perimetrazione dell'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
7. Qualora le costruzioni ricadano in zone vincolate, i relativi progetti necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico artistica prevista dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
8. Le cappelle non sono aperte al pubblico.
9. Le cappelle gentilizie private e i cimiteri particolari, preesistenti all'entrata in vigore del regio decreto 1265/1934, sono soggetti a quanto stabilito dal presente regolamento.
10. Le tumulazioni privilegiate, autorizzate ai sensi dell'articolo 75, c. 8, lettera c), della legge regionale 33/2009 sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici ed artistici.

Art. 50

Inumazione e tumulazione.

1. L'inumazione e la tumulazione di cadaveri e nati morti sono un servizio pubblico oneroso, secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente.
2. Il Comune rilascia, secondo la normativa nazionale vigente, autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione di cadaveri e nati morti.
3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, nonché per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione medica della struttura sanitaria informa i genitori della possibilità di richiederne la sepoltura.
4. In presenza di richiesta di sepoltura da parte dei genitori, la direzione medica della struttura sanitaria invia la richiesta corredata dell'indicazione della presunta età del feto o prodotto abortivo alla ATS che rilascia il permesso di trasporto e seppellimento direttamente al Comune ove si è verificato l'evento.
5. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura secondo le modalità indicate dal Comune in cui ha sede la struttura sanitaria ove è stato effettuato l'intervento di amputazione, con oneri a carico di quest'ultima.
6. In mancanza della richiesta di sepoltura, di cui ai commi 4 e 5, si provvede allo smaltimento come rifiuto sanitario speciale.
7. L'inumazione e la tumulazione di cadaveri portatori di radioattività sono precedute dalla misurazione di emissione radiante dal feretro, che deve risultare non superiore al limite previsto dalla normativa vigente in materia di radioprotezione.
8. Nel caso di cadaveri portatori di radioattività a seguito di trattamenti sanitari, la struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate fornisce all'ATS idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
 - a. tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate e data della somministrazione;
 - b. valutazione della dose all'individuo rappresentativo della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei limiti e dei vincoli di dose definiti nel decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
9. L'ATS, in assenza della documentazione di cui al comma 8, lettera b., provvede a verificare direttamente il rispetto di quanto indicato al precedente comma 8, avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPA.

Art. 51

Tumulazione con animale d'affezione

1. Per volontà del defunto, o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o nella tomba di famiglia del defunto;
2. Il defunto, o gli eredi, manifestano la volontà di tumulare l'animale d'affezione nel loculo o nella tomba di famiglia del defunto, attraverso una dichiarazione scritta da presentare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove insiste il cimitero di destinazione delle ceneri.
3. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato.

Art. 52

Esumazioni ed estumulazioni.

1. I turni di rotazione ordinari dei campi di inumazione e le procedure di trattamento del terreno per favorire i processi di scheletrizzazione sono fissati dal Comune ai sensi dell'art. 75, c. 9, lettera b), della legge regionale 33/2009.
2. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati, o venti anni se i loculi sono stagni.
3. Quando si estumula per far posto a un nuovo feretro, la durata del diritto d'uso del loculo è pari ad almeno vent'anni per i loculi stagni e dieci anni per quelli aerati, con prolungamento dell'originaria concessione in uso per il tempo occorrente.
4. Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza.
5. Con le pubbliche affissioni di cui al comma 4 viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, ivi compresa la cremazione.
6. I feretri possono essere esumati o estumulati in via straordinaria prima della scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, per:
 - a. ordine dell'Autorità giudiziaria;
 - b. trasporto in altra sepoltura;
 - c. cremazione.
7. Le esumazioni e le estumulazioni, ordinarie e straordinarie, sono eseguite alla presenza di personale del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza di personale dell'ATS può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
8. Durante le operazioni di esumazione e di estumulazione è vietato l'accesso dei visitatori alle aree interessate da tali attività a tutela del rispetto dei dolenti. I rifiuti risultanti da tali attività dovranno essere sottratti alla vista dei visitatori fino all'avvenuto smaltimento.
9. Sul contenitore di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi utilizzato per il trasporto sono riportati il nome, il cognome e la data di morte del defunto.
10. Gli esiti di fenomeni trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico-sanitarie sono riposti in contenitori idonei alla destinazione. Per i trasporti al di fuori del cimitero, detti contenitori o i loro rivestimenti devono essere fatti in modo da evitare perdite di materiale organico.
11. È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica, come da etichetta o scheda tecnica del prodotto.

12. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
13. Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ATS dichiari che le stesse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
14. Le esumazioni e le estumulazioni sono regolate dal Comune, secondo criteri su cui esprime il proprio parere l'ATS competente, da rendere entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi inutilmente i quali il parere s'intende favorevole.
15. Gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

Art. 53

Progetti di ampliamento, di modifica dell'assetto interno e di costruzione di nuovi cimiteri.

1. I progetti di ampliamento e di modifica dell'assetto interno dei cimiteri esistenti e di costruzione di nuovi cimiteri, sono accompagnati dalla documentazione e dagli elaborati i cui elementi minimi sono riportati nell'allegato 1.
2. I progetti sono approvati dal Comune, previo parere favorevole di ATS e di ARPA. Condizione indispensabile è l'esistenza o l'aggiornamento del piano cimiteriale.
3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, qualora riguardino aree vincolate, necessitano della preventiva autorizzazione paesaggistica e storico-artistica secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali.
4. Per i cimiteri storici e monumentali il Comune dispone specifici interventi, atti a conservare i beni storico-artistici e a permettere la fruizione degli spazi sepolcrali.

Art. 54

Procedure per la soppressione dei cimiteri.

1. La soppressione di un cimitero, di cui deve essere disponibile il piano cimiteriale di cui all'articolo 40, può realizzarsi a condizione che siano trascorsi 15 anni dall'ultima inumazione.
2. La soppressione, deliberata dal Consiglio comunale, è autorizzata dall'ATS, su richiesta del Comune, cui è allegata una relazione tecnica riportante:
 - a. lo stato delle inumazioni presenti;
 - b. il piano di trasferimento dei feretri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, di resti ossei;
 - c. la prevista destinazione e il riutilizzo dell'area.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 riporta, oltre alle opportune prescrizioni affinché l'area possa essere destinata ad altri scopi, le condizioni e i termini decorsi i quali l'area può essere riutilizzata.
4. In caso di soppressione del cimitero, le associazioni, gli enti, nonché le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, hanno soltanto il diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggior durata o di perpetuità della concessione estinta, una sepoltura corrispondente a quella precedentemente loro concessa nel cimitero soppresso ed al trasporto gratuito del feretro o dei resti, comprese le operazioni di esumazione ed estumulazione.
5. Fatti salvi i patti speciali stabiliti prima dell'entrata in vigore del decreto Presidente della Repubblica 285/1990, sono a carico dei concessionari le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e per il trasporto, se curato da impresa di propria scelta.
6. I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano, per la durata della concessione, di proprietà dei concessionari, che li possono

trasferire nel nuovo cimitero o in altro luogo, purché non si tratti di opere di interesse artistico, soggette a vincolo.

7. Il Comune può disporre di conservare i materiali e i segni funebri di interesse storico o artistico nello stesso luogo, in un altro cimitero o in un luogo pubblico a sua scelta.

Art. 55

Rifiuti cimiteriali.

1. Ai rifiuti da attività cimiteriale, comprese le terre di scavo, si applicano le norme del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).

Capo IX AREE E SPAZI DEDICATI ALLA SEPOLTURA DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 56

Prescrizioni per la realizzazione di aree di sepoltura per carcasse di animali d'affezione.

1. Nell'ambito degli strumenti urbanistici, i comuni possono autorizzare, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dell'ATS e dell'ARPA, l'allestimento e l'uso di aree e spazi per il sotterramento delle carcasse e delle ceneri di animali d'affezione a sistema sia di inumazione sia di tumulazione ed eventuale dispersione delle ceneri.
2. Le aree e gli spazi per il sotterramento delle carcasse di animali d'affezione (cimiteri degli animali) di nuova realizzazione devono prevedere una zona di rispetto, da edifici residenziali o destinati ad attività socio-economiche, di ampiezza non inferiore a 25 metri, ricadente in aree di proprietà, fatto salvo il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa per le aree di rispetto cimiteriale.
3. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dalla documentazione prevista nell'allegato 1, per quanto applicabile.

Art. 57

Disposizioni per il trasporto e la sepoltura delle carcasse di animali d'affezione.

1. In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite sepoltura delle carcasse dei propri animali d'affezione in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali);
2. Lo smaltimento delle spoglie tramite sepoltura in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), rispetta i criteri fissati con provvedimento regionale;
3. Le carcasse degli animali d'affezione sono raccolte e trasportate dal domicilio del proprietario, o dall'ambulatorio veterinario, al luogo di sepoltura o all'impianto di cremazione utilizzando contenitori autorizzati/idonei (?).

Capo X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.